



**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

## **FAQ Regole tecniche:**

# **“Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”**

Pubbligate con determinazione n. 137



## Definizioni

Nel presente documento si intende per:

- Codice:** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che recepisce le direttive europee del 2014;
- CAD:** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- SA:** la Stazione appaltante e, ove applicabile in base al Codice, l'ente concedente;
- BDNCP:** la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis del CAD;
- PDND:** la Piattaforma digitale nazionale dei dati, di cui all'articolo 50-ter del CAD.

DRAFT



## 1. GENERALI: DEFINIZIONI E INTEROPERABILITÀ

1.1 Non sono chiare le definizioni di Titolare e Gestore. È possibile avere degli esempi?

*È opportuno innanzi tutto sottolineare che le definizioni delle Regole tecniche hanno validità nell'ambito delle Regole stesse e sono quindi finalizzate al processo di certificazione dei prodotti e di dichiarazione di conformità delle piattaforme. Non vi sono pertanto implicazioni rispetto all'organizzazione interna dei vari attori che sviluppano, gestiscono e utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale o ad aspetti estranei alle Regole, quali la proprietà del codice.*

*Nello specifico, il Titolare è il soggetto che richiede la certificazione di un componente di piattaforma ed ha titolo, direttamente o indirettamente, di mantenere tale componente conforme a quanto stabilisce il Codice.*

*Il Gestore è il soggetto che integra uno o più componenti certificati per realizzare una specifica istanza di piattaforma. Il Gestore emette la dichiarazione di conformità ed è responsabile della gestione in esercizio della Piattaforma. Pertanto, il Gestore assicura che eventuali aggiornamenti della istanza di piattaforma non violino i presupposti della dichiarazione di conformità.*

*Alcuni esempi, non esaustivi, ove il Gestore può coincidere con la SA:*

- a) *Il Gestore della Piattaforma è Titolare di tutti i componenti/prodotti che richiedono certificazione e che compongono la Piattaforma:*
  - *Serve una separazione organizzativa, ad esempio due unità organizzative diverse, che svolgono rispettivamente il ruolo di Titolare delle componenti soggette a certificazione e di Gestore della Piattaforma costituita con le componenti soggette a certificazione;*
  - *Il soggetto invia la richiesta di certificazione dei componenti in qualità di Titolare e dichiara la conformità della Piattaforma in qualità di Gestore.*
- b) *La Piattaforma è costituita da una molteplicità di componenti/prodotti che richiedono certificazione e il Gestore è anche il Titolare di parte di questi componenti/prodotti:*
  - *Il Gestore della Piattaforma deve verificare che tutti i componenti che richiedono certificazione abbiano effettivamente ottenuto la certificazione ciascuno dal proprio Titolare/produttore;*
  - *Si applica quanto previsto per il caso a).*
- c) *La Piattaforma è costituita da componenti certificati da una molteplicità di Titolari e nessuno di essi coincide con il Gestore:*
  - *Il Gestore realizza un'istanza di piattaforma, integrando componenti certificati e secondo le istruzioni fornite dal Titolare*



*di ciascuna componente certificata;*

- *Il Gestore rilascia la Dichiarazione di conformità.*

*Ulteriori esempi potranno essere integrati successivamente.*

## 1.2 Come viene affrontato in queste regole tecniche il tema dell'interoperabilità tra sistemi diversi?

*Le Regole tecniche specificano le regole di interoperabilità tra la piattaforma di approvvigionamento digitale e i servizi esposti da ANAC tramite la PDND.*

*Le regole tecniche specificano alcuni aspetti dell'interoperabilità o della portabilità tra piattaforme di approvvigionamento digitale, ad esempio la possibilità di effettuare importazione ed esportazione del fascicolo di gara.*

*I componenti certificati possono essere integrati o resi interoperabili con altri software e piattaforme se questo non comporta modifiche o l'utilizzo in modalità non conformi a quanto previsto dalla certificazione e dalle istruzioni fornite dal Titolare. In particolare, è prevista la possibilità di fornire API se è rispettato il requisito [3.3.2.1-7], per l'acquisizione e l'esportazione di documenti, e il requisito [3.3.2.4-2] per l'acquisizione della documentazione dell'offerta. L'implementazione di questi requisiti è facoltativa ma, se presenti, sono oggetto di certificazione.*

*In generale restano validi i requisiti di Classe 1 e i requisiti del gestore di cui al capitolo 5.*

*Altri aspetti non sono regolati, o lo sono in parte, ad esempio gli standard di riferimento in relazione ai formati sono solo raccomandati.*

*L'ambito di riferimento dell'interoperabilità potrà essere ampliato in sede di aggiornamento ed evoluzione delle Regole tecniche.*



## 2. CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- 2.1 Modularità della certificazione: se la piattaforma gestisce gli ordinativi di fornitura di una gara espletata da una Centrale di Committenza, essa deve essere certificata solo per la fase di Esecuzione? È possibile certificare la piattaforma di eProcurement per la fase di Affidamento ed eccezione della stipula del contratto e certificare altri servizi digitali per la fase di Esecuzione con in aggiunta la stipula del contratto?

*L'articolo 25 comma 1 del Codice stabilisce che "le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1" che, a sua volta, stabilisce che "il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione". Non sono dunque previsti confini rigidi e una piattaforma rientra nella definizione dell'articolo 25 ed è soggetta a certificazione anche se gestisce una sola attività del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Il certificato della Piattaforma specifica l'elenco delle funzioni realizzate dalla Piattaforma e attesta che il processo di certificazione di tali funzioni ha avuto esito positivo.*

*Posto che il contratto dovrà essere presente nel fascicolo di gara le funzioni di importazione ed esportazione garantiscono le funzioni minime di interoperabilità tra piattaforme diverse (v. risposta 1.2).*

- 2.2 Nel caso di piattaforma modulare costituita da componenti di cui sono Titolari fornitori di mercato e moduli proprietari, come deve essere approcciato il processo di certificazione?

*Il Titolare è il soggetto che ha titolo di presentare la domanda di certificazione e si impegna nell'evoluzione del relativo software per garantire la conformità al Codice ed alle Regole tecniche. Nel caso prospettato di piattaforma modulare, sia i Titolari di mercato che i Titolari dei moduli proprietari, devono presentare la domanda di certificazione. Le Regole tecniche non entrano nel merito della proprietà del codice ma si limitano a richiedere che il Titolare sia in grado di garantirne l'evoluzione.*

- 2.3 Cosa è e a cosa serve la Dichiarazione di conformità

*Il Gestore è il soggetto che installa ed integra uno o più componenti certificati, secondo le indicazioni fornite dai relativi Titolari producendo così un'istanza di piattaforma. Effettua i test in ambiente di collaudo della PDND richiamando gli e-service di test di ANAC e – ad esito positivo degli stessi – predispone, sottoscrive ed invia ad AGID una dichiarazione di conformità secondo le modalità che saranno descritte nello schema operativo. La dichiarazione di conformità è necessaria per poter perfezionare l'adesione alla PDND ed utilizzare gli e-service di produzione.*



- 2.4 Quali prevedete che siano i tempi di riscontro di AGID relativamente alle istanze di certificazione basate su autovalutazione?

*Sarà indicato nello schema operativo*

- 2.5 Qual è la previsione di avvio della seconda fase di certificazione che prevede il coinvolgimento di organismi di terza parte?

*Sarà definito successivamente, comunque si terrà conto della pubblicazione degli aggiornamenti già previsti degli allegati del Codice (v. risposta 2.1.1), la pubblicazione delle nuove linee guida ESPD per il recepimento del modello dati dell'ESPD-EDM ver. 4.0.0 (v. risposta 4.6), per limitare i costi di certificazione.*

- 2.6 La richiesta di certificazione basata su autovalutazione è valutata da AGID?

*Si conferma.*

- 2.7 Non è chiaro il processo di certificazione delle piattaforme nel caso in cui la piattaforma da certificare è in riuso – modalità di sottoscrizione della check-list da parte del titolare e/o del soggetto che sviluppa e mantiene il software.

*Il Titolare è il soggetto che è in grado di impegnarsi a mantenere il software conforme al Codice ed alle Regole tecniche. In genere, esso coincide con il titolare della licenza open source/di riuso del software. Se la licenza lo consente, altri soggetti possono assumere formalmente il compito di sviluppare e mantenere il software, svolgere il ruolo di Titolare e presentare l'istanza di certificazione.*

- 2.8 Requisiti del Gestore [5.1]. Accordo contrattuale per la definizione del Gestore della Piattaforma. C'è la possibilità di introdurre clausole di limitazione delle responsabilità in caso di infrastruttura di terze parti?

*È possibile purché le limitazioni di responsabilità non entrino in contrasto con i requisiti di Classe 1 e quelli del Gestore e se la SA le ritiene accettabili.*

- 2.9 Non si è compresa la relazione tra "Istanza di certificazione" e "Dichiarazione di conformità". La prima è preliminare per rilasciare/ottenere la seconda? Entrambe devono essere trasmesse ad AGID?

*L'Istanza di certificazione è presentata dal Titolare al fine dell'ottenimento della certificazione di un componente di piattaforma, la dichiarazione di conformità è rilasciata dal Gestore dopo aver effettuato i test di interoperabilità della propria istanza di piattaforma sull'ambiente di collaudo della PDND.*

- 2.10 [5.2] Dichiarazione di conformità della piattaforma. Quando sarà possibile richiedere l'adesione su PDND come Fruitore degli e-service ANAC?



*Successivamente al rilascio da parte di ANAC degli e-service in ambiente di collaudo PDND e a quanto definito nello schema operativo*

- 2.11 Per le attività inerenti alle fasi di Programmazione ed Esecuzione i rispettivi allegati I.5 e II.14 saranno oggetto di revisione (v. art. 37, c. 7 e art. 114, c. 5). La certificazione è applicabile anche ai requisiti inerenti a tali attività?

*Le piattaforme sono soggette a certificazione dal 1° gennaio 2024. Quando l'allegato II.14 sarà aggiornato e qualora da questo aggiornamento ne dovesse conseguire una modifica significativa di uno o più componenti già certificati della piattaforma, sarà necessario aggiornare la certificazione secondo quanto sarà stabilito dallo schema operativo.*

- 2.12 È necessaria una nuova certificazione per componenti/prodotti derivati?

*I prodotti derivati da componenti certificati, ove il processo di derivazione modifichi le parti software che realizzano le funzionalità sottoposte a certificazione, devono essere sottoposti a nuova certificazione.*

DRAFT



## 3. REQUISITI FUNZIONALI CLASSE 2A

- 3.1 Accesso digitale alla Piattaforma [3.3.1.1]; Interoperabilità [3.4-2;3.4-4]. I requisiti di Classe 2A danno la possibilità di utilizzo dei sistemi di identificazione elettronica (SPID/CIE) o altre forme (es: sistemi di autenticazione aziendale) sia per gli utenti interni (es: Buyer SA) che esterni (es: OE). Tale ipotesi sembrerebbe smentita dal requisito previsto in Classe 3 per le funzionalità che prevedono l'interoperabilità vs i servizi ANAC, per i quali non sarebbe possibile utilizzare altre forme di identificazione (es: sistemi di autenticazione aziendale).

*Il requisito di Classe 2A è generale. Per richiamare le funzionalità che prevedono l'interoperabilità con i servizi ANAC è invece necessario l'utilizzo di credenziali come SPID e CIE con il livello di garanzia richiesto dalla specifica funzionalità ovvero almeno "sostanziale" (SPID 2) o, per alcune casistiche, "elevato" (SPID 3 o CIE).*

- 3.2 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2] L'interpretazione è che la "delega" avvenga attraverso funzionalità della piattaforma che consentono di associare e revocare diritti utente e/o profili definiti sulla base dei ruoli previsti nel ciclo di vita dei contratti.

*L'interpretazione è corretta ma non limitata a quanto esposto: fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice, è consentita una maggiore granularità per specifiche esigenze organizzative interne.*

- 3.3 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2] La discrezione rispetto all'attivazione o meno dei livelli di autenticazione e delle funzionalità a cui associare tale meccanismo deve essere data al Produttore oppure alla Stazione Appaltante?

*Se i profili servono per l'interazione con i servizi di ANAC, è quest'ultima che stabilisce il livello richiesto. Negli altri casi il livello richiesto dovrà essere definito in accordo tra il Gestore e la SA. In particolare, si ricorda il requisito [3.3.1.1-3] in base al quale il Titolare è tenuto a classificare le credenziali rese disponibili dalla propria piattaforma.*

- 3.4 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2-3/4]. È corretta l'interpretazione che "la piattaforma dovrebbe prevedere funzioni di creazione e revoca di profili con specifiche deleghe in relazione al ciclo di vita dei contratti" in capo ad un "Utente Master" interno alla Stazione Appaltante che opera per tutti i processi di gara?

*È un'interpretazione corretta, non sono state poste particolari limitazioni. La SA potrebbe delegare all'esterno la funzione di Utente Master oppure potrebbero, ad esempio, esistere più Utenti Master delegati con poteri limitati.*

- 3.5 Registrazione, profilazione e delega [3.3.1.2-6]. Si intende che le funzionalità della piattaforma devono consentire di associare diritti utente e/o profili che consentano di attribuire all'utente principale dell'Operatore





Economico, sia esso il legale rappresentate o un delegato sulla base dei processi che la singola Stazione Appaltante definisce, la capacità di agire, controllare e svolgere le attività di competenza, nonché di revocare tali attribuzioni di diritti utente e/o profili a suoi delegati?

*L'interpretazione prospettata è corretta.*

- 3.6 Comunicazioni digitali [3.3.1.4-2] Si intende il documento afferente alla procedura e che deve essere classificato e conservato all'interno della piattaforma. Quindi si intende in modo esteso che possono essere riportate in sezioni della piattaforma allegati o riferimenti alle comunicazioni non effettuate tramite la piattaforma. La piattaforma registra chi ha caricato la comunicazione

*Qualora la SA debba inviare comunicazioni con associata documentazione che – per qualsiasi motivo – non è possibile gestire con la piattaforma, deve essere comunque possibile acquisire successivamente tali comunicazioni conformemente a quanto indicato nel requisito [3.3.1.4-2].*

- 3.7 Comunicazioni digitali [3.3.1.4-2] Si ritiene necessaria la previsione di un sistema di collegamento tra la Piattaforma e il Protocollo informatico della Stazione appaltante e/o dell'Ente titolare della gara laddove non coincida con la prima, per mantenere aggiornato il fascicolo in tempo reale e senza margine di errore, ed evitare l'inserimento manuale di documento da un sistema ad un altro

*L'opportunità di integrazione con il Protocollo è da valutare caso per caso, non rientra tra le funzionalità essenziali della gestione digitale del ciclo di vita dei contratti e non è nel perimetro delle Regole tecniche (v. anche la risposta 1.2)*

- 3.8 Comunicazioni digitali [3.3.1.4-3] Il requisito sembra applicabile agli utenti "Operatori Economici" In quale Fase consigliate di richiedere i consensi per le comunicazioni? In Fase di registrazione o in Fase di partecipazione alla Gara?

*Da valutare caso per caso tenendo conto, ad esempio, della miglior fruibilità del servizio. Entrambe le modalità sono comunque valide.*



## 4. REQUISITI FUNZIONALI CLASSE 2B

- 4.1 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-1]  
Non è chiaro in quale modo debba essere alimentato il fascicolo di gara.  
Sarebbe utile aggiungere il riferimento all'Allegato 6 delle Linee Guida AGID sul documento informatico sull'Interoperabilità tra PA.

*L'aspetto indicato rientra nell'articolo 19 del Codice ed è coperto dai requisiti di Classe 1 e, in particolare, del requisito [3.2-2.1] che richiede il rispetto delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.*

- 4.2 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-4].  
Non è chiara l'utilità di prevedere l'acquisizione di documenti in cui venga apposto il sigillo e per quali motivi debba essere verificato.

*Esiste la firma elettronica avanzata, la firma SPID, varie modalità di sigillo elettronico (che potrebbe essere, ad esempio, un certificato firmato da un'autorità, un certificato d'attributo, ecc.) e tutte queste modalità potrebbero essere utilizzate in fase di gara; si richiede di non bloccarne l'acquisizione per il fatto di non essere formati riconosciuti dalla piattaforma. Non è posto nessun obbligo di verifica.*

- 4.3 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-4] Il mancato riconoscimento di una specifica forma di firma o sigillo non deve impedire l'acquisizione del documento e nel punto [3.3.2.1-2] si dice che la piattaforma deve dichiarare i formati acquisibili dei file. I due punti ci sembrano in contrasto, non si capisce la casistica che si vuole identificare.

*Esistono tante modalità (v. risposta 4.2) per cui si vuole evitare che uno specifico formato di firma o sigillo elettronico, che non fosse riconosciuto dalla piattaforma, possa costituire un elemento bloccante. Non c'è un obbligo di verifica, se però la piattaforma effettua dei controlli di validità questi devono essere dichiarati. In conclusione: se uno specifico formato è sconosciuto questo non deve essere l'unico motivo di scarto, se un formato è riconosciuto e la validazione fallisce questa diventa una possibile motivazione di scarto.*

- 4.4 Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale [3.3.2.1-6].  
Tale requisito sembrerebbe entrare in conflitto 3.3.2.1-4 poiché in questo requisito si obbliga a non impedire l'acquisizione di un documento con firma non accettata/riconosciuta, poi però nel requisito 3.3.2.1-6 si dice che se la firma non viene riconosciuta/impedita l'acquisizione bisogna fornire indicazioni chiare sul motivo di mancata acquisizione (es. errore validazione firma).

*V. risposta 4.3.*

- 4.5 [3.3.2.2-1] Accesso elettronico alla documentazione di gara. Non è chiaro se l'operatore economico interessato è tenuto a proporre istanza di accesso



agli atti e in tale caso come debba essere ricevuta e trattata.

*Il requisito menzionato, insieme agli altri presenti nel paragrafo 3.3.2.2, compreso il riferimento al paragrafo 3.3.2.5, è volto a consentire alla SA di poter ottenere dalle Piattaforme documenti ed informazioni per poter rispondere alle richieste di accesso agli atti per gli aventi diritto, secondo le modalità e le limitazioni stabilite dall'articolo 53 del Codice.*

- 4.6 3.3.2.3 d) Presentazione del DGUE in formato digitale. È possibile avere conferma che per la prima fase della certificazione al 31/12/2023 il riferimento sia il modello dati ESPD-EDM ver. 2.1.1 "aggiornata" e avere indicazioni in merito a quando è prevista pubblicazione "Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT" e della tassonomia aggiornate? Per l'attivazione della seconda fase si terrà conto delle evoluzioni previste, come l'adozione da parte dell'AGID di linee guida di recepimento del nuovo modello dati dell'ESPD EDM dell'Ufficio delle Pubblicazioni europeo". Tale precisazione si riferisce alla prossima versione 4.0.0 o alla 2.1.1 "aggiornata"?

*Si conferma che è attualmente in vigore la versione dell'ESPD-EDM ver. 2.1.1 la quale sarà aggiornata con la parte testuale allineata al nuovo Codice e pubblicata entro luglio 2023. Tale versione "aggiornata" rimarrà in vigore fino a quando non saranno pubblicate le nuove linee guida ESPD che riceveranno il nuovo modello dati dell'ESPD-EDM ver. 4.0.0 ancora da pubblicare da parte del Publication Office.*

- 4.7 3.3.2.5 f) Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale. Non appare chiaro come debba avere luogo la conservazione dei documenti del fascicolo di gara, e a carico di chi (Stazione appaltante? Piattaforma? Ente titolare della gara?). Non è chiaro perché sia stata prevista l'esclusione della gestione dei metadati della classificazione e fascicolazione, peraltro previsti dall'Allegato 5 delle Linee Guida AGID sui documenti informatici.

*L'obbligo di conservazione è stato escluso dall'ambito delle Piattaforme in quanto l'obbligo ricade sulla SA che è tenuta a stabilire il proprio piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali e le conseguenti modalità di conservazione della propria documentazione in base alla legislazione vigente e si è voluto evitare di introdurre vincoli legati alle implementazioni delle singole piattaforme che avrebbero potuto interferire con tali obblighi già esistenti in capo ad ogni ente. Le Piattaforme devono, in ogni caso, fornire i metadati necessari. La SA può comunque affidare all'esterno la conservazione e l'integrazione con un sistema di conservazione non è esclusa, purché questa sia conforme con quanto stabilito dalla singola SA, non il contrario. L'esclusione dall'obbligo di predisposizione dei metadati è limitata a quei metadati che dipendono direttamente dal piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali e non è da interpretare come un divieto: ove si optasse per un'integrazione stretta con un sistema di conservazione questi metadati devono essere gestiti in conformità con tali piani e nel rispetto delle linee guida.*



4.8 3.3.2.5 f) Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale  
Non è chiaro perché sia stata prevista l'esclusione della gestione dei metadati della classificazione e fascicolazione, peraltro previsti dall'Allegato 5 delle Linee Guida AGID sui documenti informatici.

4.9 Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale [3.3.2.5-3] la piattaforma deve acquisire i codici univoci d'identificazione relativi al fascicolo di gara. Si chiedono chiarimenti o esempi in merito.

*Si tratta degli identificatori ottenuti dall'interazione con gli e-service di ANAC, in particolare "IdAppalto" e "CIG". La relativa documentazione è disponibile su:*

*<https://github.com/anticorruzione/npa/tree/main/docs/specifiche-interfacce>*

4.10 Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale [3.3.2.5-5]. Sarebbe necessario fare in modo che questa funzione sia resa disponibile attraverso l'interoperabilità della Piattaforma con sistemi di interoperabilità finalizzati ad ottimizzare la gestione documentale.

*Non è nel perimetro delle Regole tecniche se non per il rispetto dei principi generali (v. risposta 1.2). In particolare, si può fare riferimento alle Linee Guida sulla gestione documentale e a quelle sull'interoperabilità.*

4.11 Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale [3.3.2.5-7] relativo alla cancellazione del fascicolo di gara. Non è chiaro lo scopo di questa funzionalità.

*Poiché la conservazione è, in generale, esterna alle funzionalità delle piattaforme, tale requisito consente di cancellare la documentazione presente sulla piattaforma dopo che è stata correttamente portata in conservazione. Considerata la delicatezza di tale funzionalità è richiesto un "controllo forte" per evitare cancellazioni non autorizzate.*

4.12 Presentazione delle offerte [3.3.2.4-1]. Nei casi di ASTA PUBBLICA la normativa prevede che l'offerta sia in bollo; occorre prevedere l'utilizzo del servizio @ bollo per il pagamento e l'apposizione dell'imposta?

*Non si esplicita la connessione con altri servizi che è comunque consentita (v. risposta 1.2).*

4.13 Presentazione delle offerte [3.3.2.4-11] Cosa si intende per gestione del Registro di sistema?

*Qualsiasi attività necessaria per mantenerlo adatto all'uso ad esempio garantire la leggibilità, disponibilità ed integrità (backup, copie, eventuale invio in conservazione, ecc.).*



## 5. REQUISITI FUNZIONALI CLASSE 3

- 5.1 Quali dei moduli facenti parte dell'ambiente di qualificazione di ANAC rientreranno nella checklist di AGID per la certificazione dei requisiti di classe 3? È prevista la pubblicazione di un piano dei rilasci della documentazione e degli ambienti di collaudo degli e-service ANAC?

*Tutti i moduli esposti da ANAC per le SA. Si raccomanda di verificare la documentazione ufficiale di ANAC: <https://github.com/anticorruzione/npa/>*

- 5.2 Il requisito [3.4-5.1] prevede nelle attività di programmazione e pubblicazione di creare l'appalto ed acquisire i relativi codici identificativi ad esso associati. Nell'attività di programmazione come è possibile creare l'appalto?

*Richiamando gli specifici servizi che saranno resi disponibili da ANAC, nello specifico "crea-appalto" come da documentazione ufficiale di ANAC: <https://github.com/anticorruzione/npa/tree/main/docs/specifiche-interfacce>*

- 5.3 Si può avere una descrizione del processo di onboarding delle piattaforme su PDND?

*Si rimanda a quanto definito in PDND interoperabilità e, in particolare, alla Guida all'adesione: <https://docs.pagopa.it/interoperabilita-1/manuale-operativo/guida-alladesione>*

DRAFT



## 6. PIATTAFORME DI GESTIONE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE

- 6.1 Quali funzionalità ricoprono le piattaforme di emissione di garanzie fideiussorie? Per quali motivi sono richiamate nelle regole tecniche delle piattaforme di eProcurement?

*Tali piattaforme sono descritte nell'articolo 106 del Codice e sono distinte da quelle di e-Procurement. Sono trattate dalle Regole tecniche per esplicita previsione del Codice, ai sensi del comma 3 del citato articolo 106.*

- 6.2 I requisiti delle piattaforme per la gestione delle fidejussioni devono prevedere anche: il collegamento tramite interoperabilità con i dati di ANAC per la verifica del CIG (dato da inserire al momento della richiesta della fidejussione richiesta per la partecipazione alla gara); dopo il rilascio della fidejussione, l'impronta ("hash value") deve essere comunicata alla Piattaforma in modo trasparente ed inserita nel fascicolo di gara, così come deve essere comunicata la fidejussione definitiva, richiesta all'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto.

*Le Regole tecniche non stabiliscono le caratteristiche generali delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie ma, nel caso in cui tali piattaforme siano basate su registri distribuiti, definiscono le caratteristiche di tali registri. È possibile un'integrazione applicativa tra i due tipi di piattaforma nel rispetto dei requisiti generali delle Regole tecniche (v. risposta 1.2) e del principio che solo le piattaforme di e-Procurement possono interagire con la piattaforma ANAC, previa certificazione.*